

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

PRODOTTI CHIMICI I NUOVI PITTOGRAMMI

Un pittogramma di pericolo è un'immagine presente su un'etichetta che include un simbolo di pericolo e colori specifici allo scopo di fornire informazioni sui danni che una particolare sostanza o miscela può causare alla nostra salute o all'ambiente. Il regolamento CLP ha introdotto un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura relativo alle sostanze chimiche pericolose nell'Unione europea. I pittogrammi sono peraltro stati modificati e sono in linea con il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite.

I nuovi pittogrammi sono a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiranno i vecchi simboli quadrati di colore arancione applicati ai sensi della legislazione precedente. Dal 1° giugno 2015 le sostanze e miscele debbono essere etichettate secondo la nuova normativa, ma fino al 1° giugno 2017 sarà ancora possibile trovare sul mercato i vecchi pittogrammi poiché oggetto di deroga per le miscele già presente sul mercato prima del 1 giugno 2015. Nell'etichetta saranno anche presenti le indicazioni di pericolo H e le i consigli di prudenza P oltre al/ai nome/i della/e sostanza/e pericolose presenti nella miscela che la fanno classificare come pericolosa.



Fig.1 Infiammabile. Cosa indica: Gas altamente infiammabile. Gas infiammabile. Aerosol altamente infiammabile. Aerosol infiammabile. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Liquido e vapori infiammabili. Solido infiammabile. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Olio per lampade, benzina, acetone

Fig. 2 comburente. Cosa indica: Può provocare o aggravare un incendio; comburente. Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Decolorante, ossigeno a scopi medici

Fig. 3 gas sotto pressione. Cosa indica: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. Dove è possibile trovarlo: Bombe del gas

Fig. 4 tossicità acuta. Cosa indica: Letale se ingerito. Letale per contatto con la pelle. Letale se inalato. Tossico: se ingerito. Tossico per contatto con la pelle. Tossico se inalato. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Pesticida, biocida, metanolo

Fig. 5 esplosivo. Cosa indica: Esplosivo instabile. Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. Esplosivo: grave pericolo di protezione. Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Fuochi d'artificio e munizioni

Fig. 6 gravi effetti sulla salute. Cosa indica: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca danni agli organi. Può provocare danni agli organi. Può nuocere alla fertilità o al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. Può provocare il cancro. Sospettato di provocare il cancro. Può provocare alterazioni genetiche. Sospettato di provocare alterazioni genetiche. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Trementina, benzina, olio per lampade

Fig. 7 pericolo. Cosa indica: Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Nocivo se ingerito. Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Nuoce alla salute e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Detersivi, detergente per bagno, fluido refrigerante

Fig. 8 corrosivo. Cosa indica: Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Prodotti disgorganti, acido acetico, acido cloridrico, ammoniaca

Fig. 9 effetti sull'ambiente. Cosa indica: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Dove è possibile trovarlo: ad esempio Pesticidi, biocidi, benzina, trementina

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

L' **obbligo della manutenzione** è sancito da una serie di **disposizioni legislative e regolamenti specifici concernenti attività ed edifici particolari**.

Ad esempio per le **attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco** con riferimento al DPR luglio 1982 n.577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi": Art.15 — Adempimenti di enti e privati – il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi”.

Si fa riferimento anche alle disposizioni specifiche per: attività turistico alberghiere; edifici di interesse storico–artistico destinati a biblioteche ed archivi; edifici di interesse storico–artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre; luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento; impianti sportivi; edifici scolastici; distributori stradali di GPL per autotrazione.

La norma EN 61439–1 (CEI I7–113) per i **quadri elettrici di bassa tensione** ribadisce:

art.6.2.2 — *Il costruttore del quadro deve specificare nei suoi documenti o cataloghi le eventuali condizioni per l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del quadro e degli apparecchi in esso contenuti. Se necessario, i documenti sopra menzionati devono indicare l'estensione e la frequenza della manutenzione raccomandata. — omissis — L'utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT, dei gruppi elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature di una certa importanza.*

La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamata in causa il produttore.

Si segnala che i controlli periodici degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (escluse le miniere) sono specificati nella norma EN 60079–17 (CEI 31–34), che ha subito una recente [revisione tecnica](#).

Sono previsti **“tre gradi di controllo**:

- **controllo a vista**: esame che identifica ad occhio nudo il difetto, ed esempio involucro danneggiato o bullone mancante;
- **controllo ravvicinato**: esame che permette di identificare il difetto, ad esempio bullone allenato, solo per mezzo di attrezzi o dopo l'accesso alle apparecchiature ed esempio per mezzo di una scala;
- **controllo dettagliato**: esame che permette di identificare il difetto solo dopo l'apertura di custodie, ad esempio morsetto allentato all'interno di un quadro.

Secondo la norma (CEI 31–34), la periodicità dei controlli non deve superare tre anni, salvo casi particolari (su parere di un esperto)”.

Dopo aver riportato riportate anche le indicazioni per le verifiche tratte dal DPR 462/01, si ricorda che “la **persona incaricata dal datore di lavoro** di controllare l'impianto in un luogo con pericolo di esplosione deve:

- avere una preparazione adeguata in merito alla classificazione dei luoghi con pericolo eli esplosione, sui modi di protezione Ex, sulle norme di installazione nei luoghi con pericolo di esplosione”;
- avere frequentato “corsi di aggiornamento sugli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;
- disporre della classificazione dei luoghi, della documentazione relativa alle costruzioni Ex installate, ecc.”.

Secondo la **norma CEI 64–8** infatti “gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono:

- nuovi
- dopo modifiche e/o ampliamenti”.

E devono essere ispezionati periodicamente. Lo scopo delle verifiche periodiche “è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'attività o dare origine a rischi”.

EFFICACIA PIANI DI EMERGENZA

Il principale **obiettivo** del piano di emergenza è quello di “minimizzare i danni dovuti all'incendio la cui possibilità di verificarsi è dovuta alla parte residua di esposizione al rischio che non è stato possibile eliminare con le misure di prevenzione e protezione adottate. Per raggiungere lo scopo prefissato, il piano deve saper rappresentare scenari possibili di incendio e per ognuno organizzare un sistema di azioni di risposta che, i lavoratori e i soccorritori esterni, metteranno in campo per fronteggiare l'evento in atto”. E l'esame dell'efficacia del piano “potrà essere condotto attraverso simulazioni, il più possibile realistiche, dell'emergenza. La **fase di simulazione** permette di testare effettivamente se quello che è stato pianificato, in termini di procedure di allarme, tempi di esodo, compiti svolti dagli **addetti alla gestione dell'emergenza**, risponde alle emergenze ipotizzate e, al verificarsi dell'evento incendio, potrà effettivamente ridurre i danni che seguirebbero”.

Il datore di lavoro dovrà prefigurare gli scenari emergenziali e valutarli considerando gli aspetti particolari che caratterizzano quel luogo di lavoro”.

Ad esempio tra i principali vanno considerate “le **caratteristiche tipologiche e distributive** dei luoghi interessati dall'evento ipotizzato che, nella gestione emergenziale, sono direttamente collegabili all'evacuazione dell'edificio e al **contenimento dell'incendio**. Gli effetti indotti dalle caratteristiche tipiche del luogo di lavoro e del sito sono, ad esempio, quelle relative alla geometria: altezza, numero di piani fuori terra, aperture e il layout interno. Queste caratteristiche influiscono sulla possibilità che i Vigili del Fuoco riescano a raggiungere l'ambiente in cui si è sviluppato l'incendio, sia per l'idoneità degli automezzi, come l'altezza di sviluppo dell'autoscala, sia per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.

Inoltre anche il **sito nel quale è ubicato il luogo di lavoro** “influenza il piano di emergenza: trovarsi in un centro urbano piuttosto che in un’area industriale o in campagna riflette una condizione di viabilità e accesso dei mezzi di soccorso molto differente”.

In ogni caso per ogni **scenario emergenziale** previsto “dovrà essere pianificato il sistema di risposta all’emergenza”, individuando “una sequenza di azioni che riguarderà l’allarme, l’evacuazione, i punti di raccolta, l’attivazione degli addetti e il supporto alle squadre VF. Il datore di lavoro, dovrà quindi valutare per ogni scenario previsto nel piano, quale sia il numero dei lavoratori da destinare alla gestione dell’emergenza. Per attuare efficacemente le indicazioni del piano saranno, identificate, individualmente e con chiarezza, le persone alle quali affidare i diversi ruoli delle procedure pianificate”.

Dovranno poi essere “individuate le persone che potrebbero essere presenti durante l’evento incendio. Questa caratteristica si riflette, durante l’emergenza, sulla capacità di riconoscere i pericoli e la disposizione degli ambienti e sulla prontezza nel mettere in atto comportamenti predefiniti”.

Chiaramente la redazione del piano di emergenza deve tenere conto del **tipo di attività** e delle **dimensioni del luogo di lavoro**. Ad esempio:

- “per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali;
- per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a datori di lavoro, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro”.

E per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni, o complessi, “il piano deve includere anche una planimetria nella quale riportare:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili”.

Ricordiamo che, secondo quanto indicato all’articolo 5 comma 2 del DM 10 marzo 1998: ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2 del decreto (cioè per le attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco) *per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio.*

Questi possono essere in sintesi i **contenuti del piano**:

- “azioni, che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- misure per assistere le persone disabili”.

Il documento riporta anche in particolare alcune **indicazioni procedurali e comportamentali** da riportare per iscritto nel piano:

- “doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento”.

Veniamo infine alle **criticità**.

Nella redazione di un **piano di emergenza** “sarà opportuno analizzare alcune criticità che potranno intervenire durante l'incendio e che influiscono largamente sulla funzionalità del piano stesso”.

- “un primo aspetto che va valutato riguarda l'impatto psicologico legato all'evento che si sta verificando. L'emergenza è una condizione improvvisa di pericolo al quale l'individuo deve rispondere prontamente, attivando una serie di competenze tecniche e mentali. Quindi, la risposta individuale, oltre ad essere immediata, dovrà garantire l'attuazione di azioni corrette, senza panico. Per questo è essenziale conoscere il piano di emergenza e gli scenari in esso rappresentati, imparando a modificare il comportamento per rispondere al meglio durante l'evento emergenziale”;
- un secondo aspetto da considerare “riguarda i prodotti della combustione (fumo, calore, fiamma e gas). La loro formazione renderà difficoltoso attuare le azioni previste nel piano di emergenza, soprattutto relativamente ai tempi necessari per compierle che saranno maggiori rispetto a quelli ordinariamente necessari. Quest'aspetto influisce anche sulla struttura distributiva del luogo di lavoro, in particolare, sui percorsi e le uscite di sicurezza la cui insufficiente segnalazione e la distribuzione, generalmente casuale, non ne consentono la rapida individuazione in condizioni di scarsa visibilità”. Il documento ricorda che in tali scenari sembra accertato “che istintivamente la ricerca della via di fuga sia orientata a ripercorrere al contrario il tragitto compiuto dall'ingresso al punto in cui ci si trova, rendendo del tutto inefficace il percorso di vie di esodo preventivamente stabilito nel piano”;
- un terzo aspetto di fondamentale importanza nella redazione del piano di emergenza “riguarda la previsione di azioni finalizzate all'assistenza alle **persone disabili**. Ciò a maggior ragione nei luoghi affollati, o lontani dalle uscite di sicurezza oppure ai piani alti. Quindi, le misure gestionali pianificate dovranno garantire: adeguatezza di persone o squadre di affiancamento dei disabili; distinzione delle esigenze di assistenza (non vedenti, disabili motori, ecc.); formazione degli addetti alla sicurezza; dotazione di attrezzature ed ausili per l'esodo (ad es. sedia a ruote ecc.); individuazione di un punto di raccolta sicuro per il disabile”.

E in conclusione il documento sottolinea che il **piano di emergenza** deve diventare uno “strumento **conosciuto e condiviso**”. In questo senso il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori

un'adeguata informazione e formazione su: "rischi di incendio legati all'attività svolta; rischi di incendio legati alle mansioni; misure di prevenzione e protezione adottate nel luogo di lavoro; ubicazione vie di uscita; procedure da adottare in caso di incendio; nominativi lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza; nominativo responsabile dell'attività".

PROSSIMI CORSI

Formazione generale 4 ore

martedì 15 settembre 2015 dalle 14.30 alle 18.30

Formazione specifica prime 4 ore

tutte le categorie

martedì 22 settembre 2015 dalle 14.30 alle 18.30

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

CONEGLIANO - Viale Italia 202/H

Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

E-mail: info@nuoviservizi.com

www.nuoviservizi.com

Facebook – Twitter - Google +